

# Incoterms



# CENNI STORICI

- FIN DAL SECOLO SCORSO, NEI RAPPORTI D'AFFARI USO DI CLAUSOLE O SIGLE TIPICHE
- 1935 LE PRIME “REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI” = NOTE COME INCOTERMS 1936
- INCOTERMS NEL 1953 → 1967 → 1976 → 1980 → 1990
- VERSIONE ATTUALE INCOTERMS 2000

# COSA SONO GLI INCOTERMS?

- RAPPRESENTANO FORMULE CONTRATTUALI SINTETICHE  
→ UNIFORMITA' DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA
- NON RIENTRANO TRA LE FONTI DEL DIRITTO → EFFICACIA DI USI NEGOZIALI
- GLI INCOTERMS SONO FINALIZZATI A REGOLARE I RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO DI VENDITA

# STRUTTURA DEGLI INCOTERMS

- Gruppo E= il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali, mentre quest'ultimo deve provvedere a trasportarla, a proprio rischio e spese, fino a destinazione.
- Gruppo F= il venditore è obbligato a consegnare la merce al vettore nominato dal compratore, mentre quest'ultimo stipula il contratto di trasporto, sopportandone tutte le spese e i rischi relativi al trasferimento della merce fino al luogo di destinazione convenuto.
- Gruppo C= il venditore deve stipulare il contratto di trasporto sostenendone i relativi costi e provvedere alla consegna della merce, ma non sopporta né le spese né le spese ulteriori, né i rischi relativi al trasferimento della merce fino al luogo di destinazione convenuto.
- Gruppo D = il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare tutte le spese ed i rischi per il trasferimento della merce fino al luogo di destinazione convenuto per la consegna della stessa al compratore.

# CRITERI FONDAMENTALI

- DUE SONO I CRITERI FONDAMENTALI:
  - LUOGO IN CUI AVVIENE LA CONSEGNA DEI BENI;
  - SOGGETTO CHE ASSUME L'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DI TRASPORTO CON LE RELATIVE SPESE E RISCHI

# VENDITE ALLA PARTENZA E ALL'ARRIVO

- VENDITE ALLA PARTENZA (O ALL'IMBARCO) → L'ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DELLA MERCE SI PERFEZIONA NEL PAESE DEL VENDITORE (SPESE E RISCHI PER IL TRASPORTO DELLA MERCE GRAVANO SUL COMPRATORE) GRUPPI E - F - C → VENDITE ALLA PARTENZA (SHIPMENT CONTRACTS)
- VENDITA ALL'ARRIVO → L'ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DELLA MERCE SI PERFEZIONA NEL PAESE DEL COMPRATORE (SUL VENDITORE GRAVANO TUTTE LE SPESE E I RISCHI PER IL TRASPORTO SINO A DESTINAZIONE) GRUPPO D → VENDITA ALL'ARRIVO (ARRIVAL CONTRACTS)

# VENDITA A CONDIZIONE FOB

- il venditore è obbligato a consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto convenuto e sopportare tutte le spese ed i rischi fino al momento in cui i beni non abbiano oltrepassato la murata della nave.
- Rischi del trasporto marittimo dei beni sono a carico del compratore.

# OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

- CONSEGNARE LA MERCE
- DEVE PROVVEDERE AFFINCHÉ I BENI RISULTINO ADEGUATAMENTE IMBALLATI, CARICATI A BORDO CON LA DOVUTA CURA E CAUTELA

# ADEMPIMENTI DEL COMPRATORE

- DEVE PROVVEDERE A PROPRIE SPESE ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI TRASPORTO O DI NOLEGGIO DI NAVE ENTRO IL PERIODO PREVISTO PER LA CARICAZIONE
- PAGAMENTO DEL PREZZO

# VENDITA A CONDIZIONE CIF

- La vendita CIF può concretare due fattispecie:
- vendita di beni ancora da imbarcare (in cui la conclusione tra le parti del contratto di vendita precede le operazioni di caricazione della merce a bordo della nave)
- vendita di beni già imbarcati o in viaggio (in cui la stipulazione del contratto di vendita tra le parti interviene in un momento successivo all'avvenuta caricazione della merce a bordo della nave)

# OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

- DEVE caricare a bordo della nave i beni conformi sia in qualità che in quantità alla descrizione contrattuale
- provvedere, a proprie spese, e senza ritardo, al trasferimento al compratore del documento di trasporto, oltre che della polizza di assicurazione → DEVE CONCLUDERE A PROPRIE SPESE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI MERCI CONTRO I RISCHI DEL TRASPORTO MARITTIMO)

# ADEMPIMENTI DEL COMPRATORE

- Il compratore si limita al pagamento del prezzo ed alla ricezione della merce nel porto di destinazione convenuto.

# COME VENGONO RICONOSCIUTE LE CLAUSOLE CIF E FOB NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

- La Giurisprudenza Italiana si limita a considerare FOB e CIF come clausole di spesa atte ad incidere esclusivamente sulla ripartizione tra le parti delle spese di trasporto.